

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### LA LEGITTIMITÀ DELLE SPONSORIZZAZIONI NEI CONTRATTI DI TESORERIA

Con la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 11 marzo-18 giugno 2002 n.6, è stata affrontata la tematica delle "sponsorizzazioni" nell'ambito delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali, in altre parole di elargizioni in favore del Comune per iniziative di vario genere, a carattere culturale, sportivo, turistico o socio-assistenziali previste a carico dell'affidatario. La questione attinente alla legittimità dell'inserimento di tali sponsorizzazioni nelle predette gare, e le relative modalità di valutazione delle offerte, è stata oggetto di varie pronunce giurisprudenziali aventi indirizzo, spesso, contrastante, tant'è che la sezione quinta del Consiglio di Stato (adita in appello avverso la sentenza del Tar Lombardia 9 ottobre 1999 n.837), ha deferito all'Adunanza Plenaria dello stesso organo la definizione della controversia, le cui risultanze dovrebbero avere, pertanto, valore di riferimento univoco anche per altre fattispecie similari.

Il Collegio ha, in via preliminare, rilevato che i contratti di sponsorizzazione a favore degli enti locali sono "specificamente disciplinati dall'art.119 del T.U. n. 267/2000 il quale, richiamando la disciplina espressa dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - già operante, comunque, nei confronti degli stessi enti locali -

dispone che «*al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali ... possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati*», sempreché tali accordi comportino «*risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti...*» e non diano luogo a conflitti tra interessi pubblici e privati.” Tenuto conto che nell’indire la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria lo scopo principale dell’ente locale deve comunque essere quello di individuare il soggetto che, sotto il profilo tecnico-operativo e per le condizioni economiche offerte, meglio degli altri sia in grado di assolvere i compiti affidategli, non si può “considerare illegittimo il fatto che l’Amministrazione, nel bandire una gara siffatta, preveda l’assegnazione di un punteggio a favore di quei concorrenti che si dichiarino disposti a farsi carico anche di un contratto accessorio di sponsorizzazione.”

Chiarita la legittimità sostanziale di tali operazioni, il Collegio è venuto a indicare alcune condizioni la cui mancanza può inficiare la validità giuridica dell’intera procedura, e più in particolare che:

- “il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione delle indicate iniziative ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nella lettera di invito, sicché in alcun modo possa ritenersi lesa la *par condicio* dei partecipanti alla gara una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai fini dell’aggiudicazione”;
- “il conferimento di punteggio per tale voce dovrà muoversi – anche ad evitare che si alterino i principi della concorrenza e della trasparenza dell’azione amministrativa e che, in definitiva, si venga a disincentivare surrettiziamente una seria partecipazione alla gara medesima – nell’ambito di una forcella esattamente definita dalla *lex specialis* della gara ed ivi resa nota ai concorrenti, tale da non comportare in alcun caso l’attribuzione di punteggi aggiuntivi direttamente e illimitatamente proporzionali al crescere dell’entità dell’offerta per la voce stessa”. Quest’ultima condizione, a giudizio del Collegio, è necessaria per evitare che la gara, anziché vertere sulle condizioni operative ed economiche del servizio di tesoreria, sia convertita in una procedura di asta pubblica con offerte illimitate in aumento, sviando la natura dell’intero procedimento. Per le stesse considerazioni “il punteggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni dovrà

essere modulato in termini più che altro residuali e tali da non costituire l'elemento discriminante principale e – per la sua oggettiva portata – tendenzialmente risolutivo dell'*iter* concorsuale”;

- sia fornito “un quadro sufficientemente definito, sul piano quantitativo e qualitativo, in ordine alle iniziative da sponsorizzare, in concreto, nel periodo di validità del contratto”, e cioè siano predeterminate le manifestazioni per le quali viene offerta la sponsorizzazione, anche per procedere alla legittima sottoscrizione del correlato contratto.

#### QUALIFICAZIONE AI FINI IVA DELLA TARIFFA DI DEPURAZIONE

L'articolo 14 della legge n.36/1994, stabilisce che la quota di tariffa unica relativa al servizio di pubblica fognatura e depurazione sia dovuta dai contribuenti anche quando la fognatura risulti sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi risultino temporaneamente inattivi, in modo che i relativi proventi affluiscano in un fondo vincolato e siano destinati esclusivamente alla realizzazione e gestione dei predetti impianti.

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione 9 luglio 2002 n.222/E, in esito ad una richiesta di interpello presentata da una società di gestione del servizio idrico integrato, ha fornito interessanti chiarimenti di seguito sinteticamente evidenziati.

La società istante, in particolare, aveva sostenuto che nel caso in cui il servizio di depurazione non sia effettuato, l'incasso della relativa quota di tariffa, per effetto della norma sopra richiamata, non sia assoggettabile ad Iva per mancanza del presupposto oggettivo. Al riguardo l'Agenzia ha fatto presente che i proventi tariffari, nel loro complesso, sono necessari al perseguimento delle finalità generali che ispirano la normativa relativa al servizio idrico integrato; in questo contesto, mentre la quota relativa alla pubblica fognatura è dovuta dai soggetti allacciati per un servizio agli stessi direttamente erogato, la quota relativa al servizio di depurazione è invece corrisposta per un servizio reso alla collettività nel suo complesso. Pertanto la quota afferente la depurazione “costituisce un onere che la legge pone a carico dei soggetti produttori delle acque reflue al fine di mettere in condizione gli enti erogatori

del servizio di provvedere (...per tutti indistintamente...) al disinquinamento delle acque medesime, perseguendo in tal modo una finalità di carattere generale il cui costo è addebitato ai soggetti ritenuti responsabili dell'inquinamento stesso”.

Sulla base di tali considerazioni l’Agenzia conclude rilevando che “la quota di tariffa in questione, pertanto, partecipa alla formazione del corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione, non influenzando, al riguardo, la circostanza che l’ente erogatore del servizio ... provveda o meno in concreto alla effettiva realizzazione della depurazione medesima”. Conseguentemente gli importi versati dai contribuenti sono da assoggettare ad Iva, con aliquota ridotta del 10%, essendo dovuti a fronte di una controprestazione consistente nel servizio erogato dall’ente gestore del servizio idrico integrato.

#### LE RECENTI INNOVAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI E GLI EFFETTI SULLA TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Nel corso del mese di luglio sono stati adottati alcuni provvedimenti legislativi di particolare interesse concernenti il settore ambientale, le cui innovazioni determinano effetti anche nel campo della fiscalità locale.

L’articolo 14 del decreto omnibus 8 luglio 2002 n.138, reca l’interpretazione autentica delle espressioni “si disfi”, “abbia deciso”, “abbia l’obbligo di disfarsi” di cui all’articolo 6 del decreto Ronchi, strettamente correlate alla definizione di “rifiuto” indicata dalla stessa norma. Per rifiuto viene così individuata qualsiasi sostanza od oggetto avviato, sottoposto od anche destinato – come desumibile dalla volontà o da comportamenti a ciò direttamente o indirettamente rivolti - ad attività di smaltimento o recupero ex allegati B e C, ovvero per il quale il detentore abbia l’obbligo di avviare a tali attività; non costituisce, quindi, rifiuto la sostanza destinata al riutilizzo nel ciclo produttivo.

Inoltre, in base al collegato ambientale approvato lo scorso 2 luglio (ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) l’attività di recupero è stata sottratta alla privativa comunale con effetto dal 1° gennaio 2003. Con quest’ultimo

provvedimento sono state apportate anche altre modifiche al decreto n. 22/1997, alle quali sono interessati, in particolare, i rifiuti di imballaggi ed i rifiuti sanitari.

Dalle innovazioni ora sinteticamente evidenziate derivano effetti anche sotto gli aspetti tributari, come prima accennato, considerando, in particolare, che non potranno essere più considerate rifiuti le sostanze effettivamente riutilizzate - senza essere oggetto di alcuna operazione di recupero - nel ciclo produttivo, e ciò, previo esame di ciascuna singola fattispecie, dovrebbe condurre alla detassazione delle aree nelle quali le stesse si formano.

Con i migliori saluti.

Luglio 2002